**ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI FINALIZZATO ALLE ANALISI INERENTI LE** **TRASFORMAZIONI DEGLI HABITAT DI INTERFACCIA PASCOLO-FORESTA E I FATTORI DI DEGRADO DEGLI AMBIENTI VULNERABILI NEGLI OSSERVATORI TRANSFRONTALIERI**

**PROGETTO “PITEM BIODIVALP” - NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “ALCOTRA” 2014/20 (FESR) – PROGETTO 3 GEBIODIV. CUP: C68I19000490007**

**TRA**

L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (PNGP), d’ora innanzi denominato “ENTE”, C.F.: 80002210070, con sede legale in Via Pio VII, n. 9, 10135 Torino, PEC parcogranparadiso@pec.pngp.it, rappresentato dal Dott. Bruno Bassano, nato a Torino il 19.01.1958, con la carica di Direttore, residente per la carica in Torino, Via Pio VII n.9, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta

**E**

l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (di seguito anche DISAFA), C.F. 80088230018, P.IVA. 02099550010, con sede in Largo Paolo Braccini 2 - 10095 Grugliasco (TO)- PEC: disafa@pec.unito.it, rappresentato da:

a) Prof. Carlo Grignani, Direttore del Dipartimento, nato a Barletta il 05/01/1957, individuato ai sensi dell’art. 66 – comma 2 del “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”, emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di dipartimento del 20/05/2021

b) Dott.ssa Antonella Trombetta - Dirigente della Direzione Ricerca e Terza missione, nata a Torino, il 06/10/1970, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto, entrambi domiciliati, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, di seguito denominati singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

**PREMESSO CHE**

1. l’ENTE è impegnato in attività legate al monitoraggio nel tempo delle specie e degli habitat pastorali e forestali, considerati validi indicatori delle trasformazioni ecologiche nel tempo;
2. l’ENTE è impegnato a partire dal 2017 in interventi di gestioni attiva sul mantenimento delle formazioni di prateria aperta per la valorizzazione della biodiversità vegetale ed entomologica;
3. l’ENTE è partner del Progetto semplice n. 3 GEBIODIV (PITEM BIODIVALP, PROGRAMMA “ALCOTRA” 2014/20, FESR) che prevede tra le attività l’identificazione dei fattori di degrado degli habitat, l’elaborazione di metodi comuni di gestione e definizione di una rete di osservatori per il monitoraggio dei cambiamenti globali (WP3);
4. l’ENTE ha avviato nell’ambito del WP3 del Progetto GEBIODIV alcune attività relative all’individuazione dei fattori complessivi di pressione e degrado degli habitat a scala di territorio di intero Parco ed è intenzionato a effettuare approfondimenti specifici di dettaglio sugli ambienti di transizione tra pascolo e foresta nell’ambito del progetto citato che si concluderà a dicembre 2022;
5. l’ENTE ha interesse per lo sviluppo di metodi di quantificazione delle trasformazioni degli habitat da portare avanti nel medio-lungo termine come già avviene per i progetti sulla biodiversità animale e sulle dinamiche di popolazione degli ungulati selvatici e in particolare delllo stambecco alpino;
6. il DISAFA, gruppo di ricerca di Ecologia del paesaggio, possiede specifica esperienza e preparazione sulle tematiche legate:
	* alla valutazione dei fattori di degrado degli habitat forestali e pastorali;
	* alle analisi di *landscape ecology* e di ricostruzione delle dinamiche storiche degli habitat naturali e seminaturali;
	* alla quantificazione degli effetti dei cambiamenti climatici sugli habitat naturali e alla modellizzazione di scenari futuri

e intende mettere a disposizione nell’ambito dell’accordo di collaborazione la sua esperienza maturata in anni di attività e ricerche scientifiche documentate;

1. l’ENTE e il DISAFA hanno in comune l’interesse a collaborare alla realizzazione delle attività previste in titolo;
2. l'art. 15 della L. n. 241/90 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; inoltre l’articolo 5 comma 6 del d.lgs. 50/2016 prevede che un accordo concluso tra più amministrazioni pubbliche non rientra nell’ambito di applicazione del Codice degli Appalti quando realizzi un interesse pubblico effettivamente comune alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO**

1. Art. 3 – le Parti firmatarie del presente Accordo, ognuna per le proprie competenze ed in base a quanto previsto nel presente atto, convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica inerente le attività previste dal progetto GEBIODIV e in particolare l’individuazione e le analisi delle trasformazioni degli habitat di interfaccia pascolo-foresta e i principali fattori di degrado degli ambienti vulnerabili negli osservatori transfrontalieri (come da progetto presentato da parte del DISAFA prot. interno dell’ENTE n. 0004340 del 27.09.2022);
2. a tal fine le Parti convengono di mettere a disposizione dati e informazioni in loro possesso, di collaborare in attività di ricerca e monitoraggio, di sviluppare ed applicare procedure comuni per il rilievo, l'analisi e l’interpretazione di dati riguardanti gli ambiti sopra citati;
3. la collaborazione potrà prevedere la realizzazione di rilievi in campo, l'acquisizione di dati telerilevati e la realizzazione di siti specifici di monitoraggio e l'analisi dei dati rilevati o in possesso delle Parti;
4. la collaborazione potrà favorire la presentazione dei risultati ottenuti dal Progetto GEBIODIV, in ambito di convegni e incontri tecnici e la partecipazione alla stesura di articoli scientifici e divulgativi sulle attività realizzate;
5. le Parti convengono di mantenere attiva la collaborazione anche dopo la fine del progetto GEBIODIV (dicembre 2022) per lo sviluppo e la valutazione di possibili progetti congiunti inerenti quanto riportato in titolo che potranno essere integrati al presente accordo come allegati tecnici e/o appendici applicative al presente Accordo.

**Art. 3** – **RESPONSABILI DELLE ATTIVITA’**

Per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo, il DISAFA indica quale responsabile scientifico il Prof. Matteo Garbarino, coordinatore del gruppo di ricerca di Ecologia del paesaggio forestale.

Per l’ENTE saranno referenti il Dott. Bruno Bassano, Direttore dell’Ente e la Dott.ssa Ramona Viterbi del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica. L’eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata per iscritto ed approvata dall’altra Parte.

**Art. 4 – DURATA**

Il presente Accordo di collaborazione avrà decorrenza dalla data di apposizione dell’ultima firma digitale e avrà una durata di 1 anno eventualmente rinnovabile, previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno un (1) mese prima della data di scadenza. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo. Le attività previste all’art.2 punto 1 dovranno essere espletate entro la fine di novembre 2022, mentre possibili attività di cui all’art. 2 punto 5 potranno essere svolte nel restante periodo di validità dell’Accordo.

**Art. 5 – ONERI**

Ciascuna delle Parti contribuirà finanziariamente al Progetto sostenendo le spese per il proprio personale dipendente e collaboratore, comprese le spese dei materiali di consumo per svolgere l’attività di ricerca.

Per lo svolgimento delle attività di Ricerca di interesse comune di cui all’art. 2 punto 1, l’ENTE riconoscerà al DISAFA, a titolo di contributo alle spese a carico di quest’ultimo, la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00). In considerazione dell'attività oggetto dell’Accordo, la quale è strettamente connessa con l'attività istituzionale pubblica svolta da entrambe le Parti, tale contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo: di conseguenza i contributi suddetti sono da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli art. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni. La corresponsione del predetto importo avverrà a seguito di emissione di nota di debito da parte del DISAFA, secondo la seguente modalità:

- 10.000,00 € a conclusione delle attività previste all’art. 2 punto 1.
Le somme saranno versate, previa emissione di regolari ordinativi di pagamento da parte del l’Università di Torino su conto presso la Banca d’Italia - IBAN IT04X0100003245114300037135 - indicando nella descrizione il codice di identificazione D216.

Il DISAFA, in relazione al presente accordo di collaborazione, si impegna ad ottemperare agli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010, comporterà la risoluzione di diritto dell’accordo, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge medesima.

**Art. 6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Ciascuna parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all’altra parte in virtù della presente convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa. Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente Accordo di collaborazione.

**Art. 7 – REGIME DEI RISULTATI DELLA COLLABORAZIONE**

I risultati delle attività di ricerca resteranno di proprietà comune delle parti proporzionalmente al rispettivo contributo inventivo e la loro utilizzazione, in caso di risultati non brevettabili, sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti. L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le parti, all’interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, della gestione e dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali. L'Ente si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell’Università e del Dipartimento per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le parti. Al termine delle attività l'Università predisporrà un resoconto scientifico dell'attività di ricerca svolta.

**Art. 8 – RECESSO E RISOLUZIONE**

Le Parti, preso atto che, vista la natura collaborativa e le finalità di interesse pubblico sottese all'accordo, non sia possibile prevedere clausole di risoluzione anticipata o di recesso unilaterale o di risarcimento danni, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo unilateralmente, oppure consensualmente. Il recesso dovrà essere esercitato, con un preavviso di almeno tre mesi, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC al Direttore del Dipartimento e al Rappresentante legale del PNGP (PEC: disafa@pec.unito.it e PEC del PNGP: parcogranparadiso@pec.pngp.it). Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita.

**Art. 9- TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Le Parti dichiarano di aver reciprocamente ricevuto l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 (“GDPR” e, con la sottoscrizione del presente accordo, acconsentono al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati come disposto dal Regolamento medesimo, dandosi reciprocamente atto che: - i dati di cui verranno in possesso saranno trattati ai fini dell’esecuzione della collaborazione e dell’adempimento di obblighi imposti dal la legge e potranno essere conservati o comunicati anche ai fini di future proposte contrattuali; - avranno il diritto, ai sensi del Regolamento sopra citato, ad ottenere l’accesso ai propri dati, di chiederne la modifica o cancellazione e/o opporsi al loro utilizzo. Si informa che, ai fini del presente accordo, l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA), con sede legale in Largo Paolo Braccini 2 - 10095 Grugliasco (TO), è il Titolare del Trattamento, il cui rappresentante legale è il Direttore prof. Carlo Grignani.

Per quanto riguarda l’ENTE, l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, con sede legale in Via Pio VII n. 9, 10135 Torino, il cui rappresentante legale è il Presidente pro tempore, è il Titolare del Trattamento. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), Avv. Massimo Ramello, è contattabile ai seguenti recapiti: Telefono: 01311826681 - E-mail: parco.granparadiso@gdpr.nelcomune.it - Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it. Una informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile al seguente link: <https://privacy.nelcomune.it/pngp.it>

**Art. 10 - COMUNICAZIONI**

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l’esecuzione del presente accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

- Per DISAFA: disafa@pec.unito.it

- Per PNGP: parcogranparadiso@pec.pngp.it

**Art. 11 - COPERTURE ASSICURATIVE**

Ciascuna delle Parti provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, sarà chiamato a frequentare le proprie sedi per l’esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso dette sedi. Ciascuna Parte esonera l’altra da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione causati dal proprio personale.

**Art. 12 - FORO COMPETENTE**

In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente accordo, che non possa essere composta bonariamente, il Foro competente è quello di Torino.

**Art. 13 – MODIFICHE**

Qualsiasi modifica al presente accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti, previa approvazione degli Organi competenti di ciascuna Parte.

**Art. 14 – RINVIO**

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 di cui l’art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo.

**Art. 15 – FIRMA DIGITALE REGISTRAZIONE E BOLLO**

Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell’art.15 comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa, ai sen si del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni con le spese a carico della parte richiedente. L’imposta di bollo si pagherà in egual misura tra le Parti. Sarà dovuta sull’unico esemplare digitale e verrà assolta in modo virtuale.

**Ente Parco Nazionale Gran Paradiso**

Il Direttore:

Dott. Bruno Bassano

Per presa visione la Responsabile Scientifica:

Dott.ssa Ramona Viterbi

**Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari**

Il Direttore:

Prof. Carlo Grignani

Per presa visione il Responsabile Scientifico:

Prof. Matteo Garbarino